

Roma, 26 Maggio 2017  
prot.U/106/2017

AL SIG.  
DIRIGENTE UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DEL COMUNE DI PADOVA

AL SIG COMANDANTE  
DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
DEL COMUNE DI PADOVA

e.p.c.

SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI PADOVA

**Segnalazione possibile trattenimento abusivo in \*\*\*\*\* del Comune di Padova - Diffida ad adempiere art. 328 c.p. - Richiesta di accesso agli atti ex decreto legislativo n. 97/2016 F.O.I.A. e artt. 22 e segg. legge n. 241/90**

I sottoscritti:

Sig. Maurizio Pasca nella qualità di Presidente del SILB-FIPE (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo) con sede in Roma - Piazza G.G. Belli n. 2;

Sig. Scagliola Giampaolo nella sua qualità di Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo SILB-FIPE come da delega in calce, espongono quanto segue

**PREMESSO CHE**

1. Nel Comune di Padova (PD) in via \*\*\*\*\* per la sera del 10 Giugno dalle ore 18.00 è stata pubblicizzata su Facebook l'organizzazione di un evento con trattenimento danzante denominato \*\*\*\*\* con presumibile somministrazione di alimenti bevande.

2. Da quanto è dato evincere dall'allegato materiale pubblicitario, verrebbero predisposti per l'evento suddetto appositi spazi e strutture (impianto luci, impianto di amplificazione sonora, spazio per il ballo, postazione D.J. o musica dal vivo, ecc.);

3. in occasione di detto trattenimento può presumersi l'affluenza di molte centinaia di persone;

4. sembrerebbe, da notizie pervenute e/o assunte in via informale, che il luogo destinato ad accogliere il suddetto evento non sia stato oggetto delle procedure di accertamento in materia di sicurezza ai sensi degli artt. 80 del TULPS e 141 regolamento TULPS e che l'organizzatore sia sprovvisto del titolo autorizzatorio per i trattenimenti danzanti di cui all'art. 68 del TULPS e dei titoli autorizzatori e sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande

#### **VISTO CHE**

la sopra descritta manifestazione, ove effettivamente svolta illegalmente, porrebbe a serio rischio i beni della sicurezza e della incolumità pubblica, e - sostanziosamente in un'attività svolta in forma concorrenziale illecita e sleale - provocherebbe altresì gravi danni economici all'attività degli esercizi della zona associati al SILB-FIPE muniti di autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti.

#### **CONSIDERATO CHE**

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra l'altro con la circolare n. 559/C10178.12000.A (20) del 20 giugno 1996, ha statuito che configurano un locale di pubblico spettacolo, soggetto quindi alle procedure di accertamento dei requisiti in materia di sicurezza e di agibilità previsti dagli artt. 80 del T.U.L.P.S. e dell'art. 141 Regolamento TULPS, i locali dove siano organizzati, anche occasionalmente, trattenimenti danzanti con apprestamento di strutture appositamente destinate al ballo (cfr. anche *(Cass. Pen., Sez. I, 1-12-1995, in Cass. Pen. 1997, n. 1331; Cass. Pen. Sez. I, 19/11/1999, n.383, in Cass. Pen., 200 n. 3127)*);

il decreto legge n. 91 del 2013, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha modificato gli artt. 68 e 69 TULPS ed introdotto lo strumento della SCIA per l'ottenimento dell'autorizzazione alla celebrazione di eventi con presenze fino a 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 ma ha comunque mantenuto fermo il disposto di cui all'art. 80 del TULPS, ai sensi del quale: *“l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*;

dal combinato disposto delle citate norme (artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.) emerge chiaramente come, anche nei casi in cui è prevista la SCIA per l'esercizio dell'attività, è comunque indispensabile che il luogo dove lo spettacolo o il trattenimento viene organizzato sia stato

sottoposto alle procedure di attestazione / verifica di sicurezza previste dall'art. 80 TULPS e dall'art. 141 Regolamento TULPS;

L'art. 141 comma II del Regolamento di esecuzione del TULPS, da ultimo modificato con decreto legislativo n. 222/2016 dispone.: *“per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone , il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto.*

Anche, e soprattutto, relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la Commissione di Vigilanza - ai sensi dell'art.141, comma 1 lettera e), del Regolamento d'esecuzione del TULPS R.D. n. 635/40 - ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

#### **RITENUTO CHE**

L'attività di pubblico spettacolo e trattenimento compiuta in spregio alle vigenti disposizioni - cioè in difetto delle procedure in materia di sicurezza ex art. 80 TULPS e art. 141 Regolamento TULPS, e in difetto del titolo autorizzatorio di cui all'art. 68 del TULPS - configura, rispettivamente, la violazione dell'art. **681 c.p.** (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento) e dell'art. **666 c.p.** (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza);

In particolare, l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti senza la licenza (o SCIA sostitutiva ove prevista) ex art. 68 del TULPS comporta la violazione dell'**art. 666 del c.p.**, così come modificato dall'art. Dl.g.vo n. 507 del 30/12/1999, che nel prevedere la sanzione pecuniaria da 258,00 Euro a 1.549 euro a carico dei responsabili, così recita: *“è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza.....”*;

Inoltre, l'organizzazione di spettacoli e/o intrattenimenti in violazione delle procedure di verifica / attestazione in materia di sicurezza e agibilità previste dall'art. 80 del TULPS e art. 141 regolamento TULPS - e/o in assenza del certificato di prevenzione incendi ove previsto - comporta la violazione da parte dei responsabili dell'art. 681 c.p. (aperture abusive di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento):*“chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni delle Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore ad euro 103”*;

La Suprema Corte di Cassazione è rigorosa allorché afferma che “il precetto di cui all'art. 681 del c.p. è rivolto a chiunque, anche occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto

un luogo di pubblico spettacolo senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica" (Cass. sez. I, 1° dicembre 1995, imp. Paoletti);

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato

gli istanti, anche in considerazione della funzione di tutela svolta dall'Associazione SILB-FIPE la quale ha, tra i principali scopi statutari, quello di contrastare l'organizzazione abusiva e/o comunque illecita di attività di intrattenimento musicale e/o danzante con danno ai regolari organizzatori di attività di pubblico spettacolo

### **CHIEDONO**

#### **che le intestate Autorità**

a) **effettui** con la massima urgenza ogni opportuno accertamento per stabilire se sussistano tutti i presupposti e le condizioni di legge per il regolare svolgimento dell'evento / trattenimento in oggetto;

b) **impediscono** lo svolgimento della manifestazione – ove effettivamente facciano difetto i presupposti e le condizioni di legge per il suo svolgimento – e ciò a tutela della legalità e in particolare del bene primario della pubblica incolumità e sicurezza, nonché per assicurare doverosa tutela agli esercizi regolarmente autorizzati.

c) **adottino** tutte le conseguenti iniziative volte ad impedire non solo lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi ma anche che vengano sanzionati i responsabili dell'iniziativa in ogni competente sede.

Gli istanti, altresì

### **RICORDANO e SEGNALANO**

che, ai sensi dell'art 328 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e che, comunque fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

La presente è da intendersi quale

### **RICHIESTA / DIFFIDA**

ad adempiere a quanto sopra, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono, con il logico corollario che il reato si "consuma" quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato.

La Corte di Cassazione, Sezione V1, sentenza n. 42610/2015 (udienza 6/10/2015-Pres. Agro Antonio) ha ribadito che in tema di delitto di omissione di atti di ufficio, il formarsi del silenzio alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice.

La fattispecie di cui all'art.328, comma 2 c.p. incrimina non tanto l'omissione dell'atto richiesto, quanto la mancata indicazione del ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall'istanza di chi abbia interesse.

### **CHIEDONO ALTRESI' ESPRESSAMENTE**

ai sensi del decreto legislativo n. 97/2016 introduttivo del F.O.I.A. e della Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e seguenti, di avere accesso agli atti del procedimento che a seguito del presente atto si instaura nella competente sede amministrativa comunale, inclusi tutti gli atti di verifica / controllo effettuati ed i relativi provvedimenti adottati, facendo espressamente avviso che decorsi 30 giorni dal ricevimento si intende configurato il silenzio-accoglimento sulla presente istanza di accesso ai sensi del F.O.I.A. di cui al decreto legislativo n. 97/2016 e gli scriventi esigeranno l'immediato rilascio di copia degli atti tutti di cui innanzi.

**SI ALLEGA:** Materiale pubblicitario dell'evento segnalato.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Maurizio Pasca

Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo  
Giampaolo Scagliola



Io sottoscritto Sig. Maurizio Pasca nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della SILB - Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo - delego il Sig. Giampaolo Scagliola, nella qualità di Coordinatore Nazionale della Commissione Abusivismo, nato a Genova ed ivi residente - a promuovere ogni azione ed iniziativa che si riterrà opportuna a tutela delle imprese autorizzate.

Sig. Maurizio Pasca *n.q.*

